

PROT. 29952

DATA 23/07/2010

PATTO PARASOCIALE

L'anno 2010, il giorno 20 luglio 2010, presso il Comune di Pisa,

TRA

i sottoscritti enti, rappresentati da:

- **Regione Toscana**, Assessore Luca Ceccobao, Piazza Duomo. N. 10, 50122 - Firenze ;
- **Provincia di Pisa**, Presidente Andrea Pironi, Piazza Vittorio Emanuele II n. 14, 56125 - Pisa;
- **Provincia di Livorno**, Assessore Piero Nocchi, Piazza del Municipio n. 4, 57123 - Livorno;
- **Provincia di Firenze**, Assessore Tiziano Lepri, Via Cavour n.1, 50129 - Firenze;
- **Provincia di Lucca**, Assessore Francesco Bambini, Palazzo Ducale, Cortile Carrara, 55100 - Lucca;
- **Comune di Pisa**, Sindaco On. Marco Filippeschi, Palazzo Gambacorti, piazza XX settembre, 56100 - Pisa;
- **Comune di Livorno** Assessore Walter Nebbiai, Piazza del Municipio, n.1, 57023 - Livorno;
- **Comune di Firenze** Assessore Angelo Falchetti, Piazza Signoria n. 1, 50122 - Firenze;
- **C.C.I.A.A. di Firenze** Presidente Vasco Galgani, Piazza dei Giudici n. 3, 50122 - Firenze;
- **C.C.I.A.A. di Livorno** Presidente Roberto Nardi, Piazza del Municipio m. 48, 57123 - Livorno;
- **C.C.I.A.A. di Pisa** Presidente Pierfrancesco Pacini, Piazza Vittorio Emanuele II n. 5, 56125 - Pisa;




- **Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa**, Presidente
Cosimo Braccitorsi, via Pietro Toselli, 56125 - Pisa

d'ora in poi Soci Sottoscrittori

PREMESSO CHE

A) Gli enti pubblici sottoscrittori del presente patto parasociale (d'ora in poi anche "**Soci Pubblici**"), attualmente soci di maggioranza della Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A. (d'ora in poi la "**Società**"), esercente l'attività di gestione dello scalo aeroportuale di Pisa, hanno sottoscritto un patto parasociale in data 5 aprile 2006 il quale prevedeva una durata sino al perfezionamento della quotazione in Borsa della Società e, a decorrere dalla data della quotazione, per il periodo di tre anni, conformemente agli artt. 122 e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 ("**TUF**"). Tale scadenza, a seguito della ammissione alla quotazione in borsa della Società, avvenuta in data 26 luglio 2007, è pertanto fissata al 25 luglio 2010.

B) La Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, ente istituzionale di origine bancaria *ex lege* 218/90 senza natura commerciale che opera sul territorio dell'area pisana con fini di promozione e sviluppo sociale, economico e culturale, ha acquisito sul mercato una partecipazione significativa della Società pari al 5,21% come da comunicazione a Consob del 3 febbraio 2010, e pertanto al di sopra della quota di partecipazione rilevante stabilita dal TUF.



C) I Soci Pubblici e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, in vista della prossima scadenza, intendono rinnovare il patto parasociale ("**Patto Parasociale**"), mantenendo sostanzialmente i contenuti del patto parasociale attualmente vigente e ciò al fine di assicurare:


- a) una *governance* coesa e stabile della Società;
- b) il conseguimento dei suoi ulteriori obiettivi di sviluppo e rafforzamento strategico;
- c) la creazione di valore per gli azionisti;
- d) il rafforzamento del radicamento con il territorio e con il relativo tessuto economico della struttura aeroportuale.



**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO SI
CONVIENE QUANTO SEGUE**

1. SCOPO DEL PATTO PARASOCIALE.

1.1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui in premessa ed assicurare unitarietà e coerenza di indirizzo nella gestione della Società, i sottoscrittori del presente Patto Parasociale intendono regolamentare la costituzione di un sindacato azionario al quale ciascuno di essi conferisce le rispettive partecipazioni nella misura di seguito elencata:

- Regione Toscana: 16,90% corrispondenti a 1.666.250 azioni;
- Provincia di Pisa: 9,27% corrispondenti a 913.850 azioni;
- Provincia di Livorno: 2,37% corrispondenti a 233.350 azioni;
- Provincia di Lucca: 1,04% corrispondenti a 102.650 azioni;
- Provincia di Firenze: 1,04% corrispondenti a 102.650 azioni;













- Comune di Pisa: 8,45% corrispondenti a 833.150 azioni;
- Comune di Livorno: 0,74% corrispondenti a 73.250 azioni;
- Comune di Firenze: 0,70% corrispondenti a 68.800 azioni;
- C.C.I.A.A. Firenze: 1,42%, corrispondenti a 140.000 azioni;
- C.C.I.A.A. di Livorno 0,31% corrispondenti a 30.800 azioni;
- C.C.I.A.A. di Pisa: 7,87% corrispondenti a 775.700 azioni;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa 5,21% corrispondenti a 513.524 azioni.

2. ORGANI DEL PATTO

2.1. Gli organi del Patto Parasociale sono i seguenti:

- a) l'assemblea, composta dai rappresentanti dei sottoscrittori del presente Patto Parasociale ("**Assemblea**");
- b) il comitato direttivo ("**Comitato Direttivo**");
- c) il presidente, eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti ("**Presidente**").

3. L'ASSEMBLEA

3.1. L'Assemblea delibera:

- a) su tutte le materie riservate dalla legge o dallo statuto all'assemblea straordinaria della Società;
- b) in merito alla approvazione del bilancio annuale della Società;
- c) sull'istituzione di un fondo di dotazione pari ad un importo annuo massimo di euro 50.000 (cinquantamila) per le spese di funzionamento degli organi del Patto Parasociale e per lo svolgimento delle attività istituzionali, ripartito in base alla partecipazione azionaria dei partecipanti al Patto Parasociale e gestito dal Comune di Pisa;

d) su tutti gli argomenti che il Comitato Direttivo del Patto Parasociale deciderà di sottoporle.

3.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo, che provvederà altresì alla sua convocazione:

- a) per gli adempimenti di cui al precedente 3.1;
- b) quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il 10% delle azioni sindacate.

3.3. Le convocazioni dell'Assemblea potranno avvenire mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica al domicilio che ciascuna delle parti contraenti dovrà comunicare al Presidente del Comitato Direttivo. In mancanza di tale comunicazione, le convocazioni si intendono regolarmente effettuate alla sede degli enti indicati in epigrafe. Le convocazioni dell'Assemblea dovranno effettuarsi con un preavviso di almeno 7 giorni.






In caso di urgenza le convocazioni dell'Assemblea, potranno effettuarsi anche telefonicamente con un preavviso di 48 ore.

Le riunioni dell'Assemblea del Patto Parasociale dovranno tenersi almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea della Società.

3.4. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza della maggioranza del capitale sindacato;
- b) in seconda convocazione con la presenza di un terzo del capitale sindacato.

3.5. L'Assemblea, validamente costituita a norma del precedente punto 3.4., delibera, sia in prima che in seconda



convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale sindacato presente.

4. IL COMITATO DIRETTIVO

4.1 Composizione


Il Comitato Direttivo è composto di *sette* membri, designati rispettivamente:





- uno dalla Regione Toscana;
- uno dalla Provincia di Pisa;
- uno dal Comune di Pisa;
- uno dalle Camere di Commercio;
- uno dagli altri enti locali espressione dell'area territoriale fiorentina, i quali esprimeranno il loro voto in proporzione alle azioni sindacate nel Patto;
- uno dagli altri enti locali espressione dell'area territoriale livornese e lucchese, i quali esprimeranno il loro voto in proporzione alle azioni sindacate nel Patto;
- uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa.

4.2 Compiti.

Il Comitato Direttivo

- a) elabora gli indirizzi finalizzati ad orientare la condotta degli amministratori designati dai soci sottoscrittori del presente Patto Parasociale;
- b) definisce le scelte e le espressioni di voto dei rappresentanti dei soci sottoscrittori del presente Patto Parasociale nelle assemblee ordinarie della Società;



c) cura i rapporti con gli organi amministrativi della Società, anche al fine di elaborare - in raccordo con l'attività posta in essere dalla Società - proposte, documenti, progetti; acquisire informazioni sull'andamento della Società e del mercato dei servizi aeroportuali e di assumere ogni ulteriore iniziativa ritenuta necessaria;

d) delibera sulla convocazione dell'Assemblea del Patto Parasociale e ne fissa l'ordine del giorno.

4.3. Funzionamento

4.3.1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente:

a) per gli adempimenti di cui al precedente punto 4.2.;

b) quando ne faccia richiesta uno dei suoi componenti.

4.3.2. Le convocazioni, potranno avvenire mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica al domicilio che ciascuno dei componenti dovrà comunicare al Presidente del Comitato. In mancanza di tale comunicazione, le convocazioni si intendono regolarmente effettuate alla sede degli enti indicati in epigrafe.

Le convocazioni del Comitato dovranno effettuarsi con un preavviso di almeno 5 giorni.

In caso di urgenza le convocazioni, potranno effettuarsi anche telefonicamente con un preavviso di 48 ore.

Le riunioni del Comitato Direttivo dovranno tenersi almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea della Società.

4.3.3. Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e decide a

maggioranza dei presenti. In caso di parità verrà approvata la proposta che abbia ricevuto l'assenso del Presidente.

5. Il Presidente del Comitato Direttivo

5.1. Il Presidente del Comitato Direttivo è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti.

5.2. Il Presidente del Comitato Direttivo convoca e presiede il Comitato Direttivo; ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.

5.3. Il Presidente del Comitato Direttivo convoca e presiede l'Assemblea dei sottoscrittori del presente Patto Parasociale, coordinandone i lavori.

5.4. Provvede alle formalità inerenti la formazione della lista di amministratori per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da depositare presso la sede della Società. Si attiva per realizzare il concerto con il Presidente della Regione Toscana ai fini della formalizzazione dell'intesa inerente la figura del Presidente della Società, come da successivo art. 7.2.2.

6. IMPEGNO A VOTARE IN CONFORMITÀ ALLE DECISIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI DEL PATTO PARASOCIALE.

6.1 I sottoscrittori del presente Patto Parasociale, in sede di Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, s'impegnano a far sì che i loro rappresentanti votino in conformità alle decisioni assunte dagli organi di cui ai precedenti artt. 3 e 4.

6.2. I rappresentanti dei sottoscrittori del presente Patto Parasociale assumeranno le loro determinazioni in modo non

contrastante con gli eventuali atti di indirizzo concretamente emanati dai rispettivi enti designanti in base alla normativa vigente.

7. COMPOSIZIONE DEL CDA DELLA SOCIETA' E DELLA LISTA DI MAGGIORANZA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.

7.1. I sottoscrittori convengono che, a far data dal rinnovo del Consiglio di Amministrazione che verrà a scadere con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2011 - e subordinatamente all'avvenuta modifica dello statuto sociale vigente - il Consiglio di Amministrazione sarà composto di 11 membri, con l'assegnazione alla lista di maggioranza di 7 componenti mentre i restanti 4 saranno eletti dalle altre liste presentate.

I sottoscrittori convengono pertanto che 7 degli 11 componenti il Consiglio di Amministrazione della Società saranno espressione dei sottoscrittori del presente Patto Parasociale. La lista di maggioranza da depositare a cura del Presidente del Comitato Direttivo, presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima della convocazione dell'Assemblea prevista per il suddetto adempimento (o nel diverso termine previsto dalle disposizioni statutarie, normative o regolamentari di volta in volta vigenti), dovrà essere composta da soggetti designati nel seguente modo:

- a) uno dalla Regione Toscana;
- b) uno dal Comune di Pisa;
- c) uno dalla Provincia di Pisa;

- d) uno dalla C.C.I.A. di Pisa;
- e) uno dagli altri enti pubblici sottoscrittori del presente Patto Parasociale;
- f) uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa;
- g) uno dal Comitato Direttivo del Patto Parasociale su proposta del suo Presidente che assumerà la carica di Amministratore Delegato.

7.2. Modalità di designazione

I sottoscrittori del presente Patto Parasociale, su richiesta del Presidente del Comitato Direttivo, faranno pervenire allo stesso per iscritto, almeno 30 giorni prima del termine previsto per il deposito della lista di maggioranza ai sensi dell' art. 7.1., l'indicazione del soggetto da designare. La richiesta del Presidente del Comitato Direttivo dovrà essere inviata agli enti designanti almeno 180 giorni prima dalla scadenza di tale ultimo termine.

7.2.1. Ai fini della designazione dell'amministratore di cui al precedente art. 7.1., lett. e), sarà prescelto il soggetto che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci che vi hanno diritto i quali esprimeranno il loro voto in proporzione alle azioni sindacate nel Patto Parasociale.

Si considera designato il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti così calcolata.

La procedura di consultazione e di voto dovrà effettuarsi per iscritto e non è soggetta a particolari formalità, purché siano assicurati a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione ed una adeguata informazione.

BF

7.2.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà scelto tra i soggetti designati dai sottoscrittori del presente Patto Parasociale per la composizione della lista di amministratori da predisporre ai sensi dell'art. 7.1.

Il Presidente del Comitato Direttivo provvederà a tal fine a formulare una proposta al Comitato medesimo ricercando preventivamente l'intesa con il Presidente della Regione Toscana.

I sottoscrittori del presente Patto Parasociale avranno comunque cura di assicurare che, nell'ambito delle designazioni sopra indicate, sia rispettato il numero di amministratori indipendenti previsto dalle vigenti norme di legge e statutarie, nonché dai codici di autodisciplina delle società quotate.

7.2.3 Al fine di consentire che l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società avvenga secondo quanto previsto al precedente art. 7.1., i sottoscrittori del presente Patto Parasociale si impegnano a presentare e votare una sola lista in cui verranno collocati i candidati prescelti nel modo sopra indicato.

7.2.4. Per ciò che attiene al Collegio sindacale, i sottoscrittori del Presente Patto Parasociale concordano che due dei tre sindaci effettivi nominati dall'assemblea della Società, secondo le previsioni dello statuto, sono designati dal Comitato Direttivo del Patto Parasociale su proposta del Presidente.

7.2.5. Nel caso in cui le designazioni previste all'art. 7.1. per qualsiasi motivo non vengano effettuate dai soggetti

d) su tutti gli argomenti che il Comitato Direttivo del Patto Parasociale deciderà di sottoporle.

3.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo, che provvederà altresì alla sua convocazione:

- a) per gli adempimenti di cui al precedente 3.1;
- b) quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il 10% delle azioni sindacate.

3.3. Le convocazioni dell'Assemblea potranno avvenire mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica al domicilio che ciascuna delle parti contraenti dovrà comunicare al Presidente del Comitato Direttivo. In mancanza di tale comunicazione, le convocazioni si intendono regolarmente effettuate alla sede degli enti indicati in epigrafe. Le convocazioni dell'Assemblea dovranno effettuarsi con un preavviso di almeno 7 giorni.





In caso di urgenza le convocazioni dell'Assemblea, potranno effettuarsi anche telefonicamente con un preavviso di 48 ore.

Le riunioni dell'Assemblea del Patto Parasociale dovranno tenersi almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea della Società.


3.4. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza della maggioranza del capitale sindacato;
- b) in seconda convocazione con la presenza di un terzo del capitale sindacato.

3.5. L'Assemblea, validamente costituita a norma del precedente punto 3.4., delibera, sia in prima che in seconda






competenti, il Comitato Direttivo provvederà comunque in loro vece al fine del tempestivo deposito della lista di amministratori presso la sede della Società.

8. IMPEGNI DELLE PARTI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni sindacate sono inalienabili, non possono essere oggetto di trasferimento, né possono essere oggetto di diritti di pegno e di usufrutto.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto fra vivi di azioni o di diritti di opzione, oltre che la costituzione di diritti a favore di terzi che implicino l'attribuzione del diritto di voto. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

I Soci Pubblici aderenti al Patto Parasociale possono trasferire le proprie azioni sindacate esclusivamente a società sulle quali il socio cedente eserciti "un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi" e che realizzino "la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano" (cd. "società in house"), previo impegno del socio cedente a far sì che la società cessionaria rispetti le disposizioni di cui al presente Patto Parasociale.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti innanzi descritti per la cd. "società in house", il soggetto cedente è obbligato a riacquistare le partecipazioni sindacate.

9. PENALI.

9.1. A carico del socio che violi alcuno degli impegni assunti indicati al punto 8 del presente Patto Parasociale, è applicata a

cura del Presidente del Comitato Direttivo del Patto una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo delle azioni sindacate dal socio inadempiente, calcolato sulla base del valore del titolo quotato in borsa alla data del verificarsi dell'inadempienza.

9.2. Nel caso in cui la violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Patto Parasociale comporti la perdita della maggioranza azionaria nella Società da parte dei soci sottoscrittori del presente Patto Parasociale, la penale sarà pari al 25% (venticinque per cento) del valore della Società, calcolato sulla base della capitalizzazione della Società in borsa alla data del verificarsi dell'inadempienza, fatto salvo il danno erariale per gli enti pubblici. Nel caso in cui la violazione determini la perdita della maggioranza azionaria dei Soci Pubblici, la penale sarà pari al 30% (trenta per cento) del valore come sopra determinato.

9.3. Il ricavato delle penali verrà ripartito tra i soci aderenti al Patto Parasociale, con esclusione del socio inadempiente, in proporzione al numero delle azioni da ciascuno conferite nel Patto Parasociale.

9.4. Resta fermo il diritto del socio che dalla violazione delle regole suddette abbia ricevuto un maggior danno di richiederne il risarcimento.

10. DURATA DEL PATTO PARASOCIALE.

10.1. Il presente Patto Parasociale si intende rinnovato per ulteriori 3 (tre) anni a decorrere dalla data del 26 luglio 2010 ai sensi degli artt. 122 e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria). Le Parti potranno rinnovarlo alla scadenza.


11. NORME APPLICABILI.

I soci sottoscrittori convengono che il presente Patto Parasociale e le materie da esso trattate saranno sottoposte alla disciplina del predetto TUF, dei regolamenti emanati dalla CONSOB e di tutte le altre norme applicabili alle società quotate, alle quali tutte essi intendono pienamente uniformarsi.


12. FORO COMPETENTE. Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione e/o applicazione del presente Patto Parasociale è sottoposta, per accordo delle parti e in via esclusiva, alla competenza del Foro di Pisa.

Letto approvato e sottoscritto.


Regione Toscana



Provincia di Pisa




Provincia di Livorno




" D.C.P n° 1024/19.2.2010 "


Provincia di Firenze




Provincia di Lucca



Comune di Pisa



Comune di Livorno






Comune di Firenze

C.C.I.A.A. Firenze

C.C.I.A.A. Livorno

C.C.I.A.A. Pisa

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISA